

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 4**

N. 827/AV4 DEL 30/12/2015

Oggetto: [regolamento attività libero-professionale intramuraria (ALPI) Area Vasta n.4 di Fermo]

**IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 4**

- . . . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione del Dirigente / Responsabile dell'UOC Bilancio in ordine alla copertura economico-finanziaria;

- D E T E R M I N A -

- di approvare l'accluso documento istruttorio e l'allegato regolamento ALPI 2015 AV 4 Fermo;
- di dare atto che dall'adozione del presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri ;
- di stabilire che l'entrata in vigore del regolamento qui allegato decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di adozione della presente determina che è immediatamente efficace;
- di trasmettere il presente documento alle organizzazioni sindacali delle tre aree contrattuali, a tutti i Servizi interessati dell'AV4 di Fermo, alla Direzione Generale ed al Collegio Sindacale di Azienda.

Il Direttore di Area Vasta n.4 Dr. Licio Livini

Per il parere infrascritto:

RAGIONERIA E BILANCIO:

(Vista la dichiarazione contenuta nel documento istruttorio, si da atto dall'adozione del presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri)

Il Dirigente/Responsabile
Direttore dell'UOC Bilancio
Dott. Luigi Stortini

La presente determina consta di n.17 pagine di cui n. 14 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

(U.O. SEGRETERIA DI DIREZIONE, ARCHIVIO E PROTOCOLLO)

❑ Normativa applicabile:

Determina n.430/ASURDG del 16.06.2015;

❑ Motivazione:

- Con la determina succitata sono state approvate le linee di indirizzo aziendali emanate dalla Direzione Generale di Azienda circa l'oggetto;
- La bozza di regolamento predisposta da questa A.V. è stata trasmessa via posta elettronica e discussa in seno al Collegio di Direzione (inoltro del 18.09.2015 e seduta del 14.10.2015) ed ai tavoli sindacali delle tre aree contrattuali (inoltro del 02.09.2015) rispettivamente Comparto (incontro del 14.09.2015), Dirigenza Med.Vet. (incontro del 17.09.2015), Dirigenza SPTA (incontro del 17.09.2015);
- Si è tenuto conto di alcune osservazioni sindacali frattanto pervenute;
- La natura normativo-organizzatoria del presente atto, avente peraltro carattere revisionale, unitamente alla sua portata compilatorio-applicativa, esclude la ricorrenza di nuovi o maggiori oneri connessi alla sua adozione;

Esito dell'istruttoria:

Sulla scorta delle considerazioni sopra effettuate, si propone al Direttore di Area Vasta di determinare conformemente al dispositivo di cui al frontespizio del presente atto.

Dirigente Ammin.vo U.O. SDAP

Dott. Simone Aquilanti

- ALLEGATI -

Nuovo Regolamento ALPI Area Vasta n.4 di Fermo (pagg.14)

AREA VASTA N.4 FERMO DELL'ASUR MARCHE

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA (ALPI)

PREMESSA

L'A.V.4 di Fermo ha interesse a garantire al cittadino una gamma completa di servizi, ivi compresi quelli collegati direttamente o indirettamente alla libera scelta di un professionista di propria fiducia.

Le finalità perseguite, nell'organizzazione dell'attività Libero - Professionale Intramuraria (di seguito denominata ALPI) sono le seguenti:

- a) offrire all'utenza prestazioni aggiuntive, rispetto a quelle d'istituto, su libera scelta fiduciaria dell'assistito e con oneri a carico dello stesso o di assicurazioni o dei fondi integrativi del Servizio Sanitario Nazionale, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche ed integrazioni;
- b) consentire l'esercizio dei diritti e favorire la piena affermazione professionale del proprio personale Medico e delle altre professionalità della Dirigenza del ruolo Sanitario;
- c) incrementare le entrate proprie aziendali mediante recupero di costi di ammortamento di infrastrutture ed attrezzature.

In questa ottica l'A.V. ha interesse a favorire l'attività Libero-Professionale dei Dirigenti Medici e dei Dirigenti del ruolo Sanitario nonché la partecipazione, a tale scopo, del personale di supporto comunque prestato.

Articolo 1

Oggetto

Il presente atto definisce, per l'A.V., le modalità organizzative dell'ALPI dei Dirigenti Medici, Veterinari e delle altre professionalità della Dirigenza del ruolo Sanitario, con riferimento alle prestazioni individuali o in equipe, sia in regime ambulatoriale che di ricovero.

Per quanto riguarda la dirigenza dei Ruoli Professionale, Tecnico ed Amministrativo si richiama il contenuto dell'art. 62 del CCNL del 08.06.2000.

Per i medici in rapporto di convenzione il presente regolamento viene applicato per tutto quanto compatibile con i rispettivi accordi di categoria.

Articolo 2

Tipologie di attività Libero Professionale Intramuraria

Per attività Libero - Professionale Intramuraria dei Dirigenti Medici e delle altre professionalità della Dirigenza del ruolo Sanitario, s'intende l'attività che tale personale esercita al fuori dell'orario di lavoro e delle attività previste dall'impegno di servizio, in regime:

- ambulatoriale, ivi comprese anche le attività di diagnostica strumentale e di laboratorio,
- accesso domiciliare
- di consulto e consulenza extramurale
- di day surgery, day hospital e ricovero ordinario

in favore e su libera scelta dell'utente e con oneri a carico dello stesso o di assicurazioni o dei fondi integrativi del Servizio Sanitario Nazionale.

L'ALPI si svolge nelle seguenti forme:

1. individuale: caratterizzata dalla scelta diretta e fiduciaria - da parte dell'utente - del singolo professionista cui viene richiesta la prestazione; vi sono compresi l'accesso domiciliare ed il consulto;
2. in equipe: caratterizzata dalla richiesta di prestazioni, da parte dell'utente, ad una equipe omogenea costituitasi allo scopo;
3. consulenza: richiesta all' Azienda da soggetti terzi quali Aziende o Enti del Servizio Sanitario Nazionale, Istituzioni pubbliche non sanitarie, Istituzioni Socio Sanitarie senza scopo di lucro;
4. attività richiesta a pagamento da terzi all'Azienda: soggetti terzi paganti ovvero Enti o Aziende convenzionati; rientrano in tale ambito le attività peritali comunque espletate e le sperimentazioni cliniche;
5. attività richiesta dall'Azienda: per azioni finalizzate al governo del consumo delle prestazioni ambulatoriali e per ridurre le liste di attesa.
6. certificazioni INAIL: prestazioni rese dai professionisti per conto dell'Istituto Nazionale degli infortuni sul lavoro.

7. prestazioni extra LEA: lo svolgimento, in regime di libera professione intramuraria, di attività non rientranti nei Livelli essenziali di assistenza è autorizzato dall'Area Vasta a condizione che non esse pregiudichino lo svolgimento delle attività istituzionali e che venga rispettato –comparativamente- il rapporto tra i volumi di attività istituzionale e libero professionale.

L'esercizio dell'ALPI può avvenire contemporaneamente nelle diverse tipologie sopra indicate, che non debbono pertanto essere considerate alternative tra loro.

Articolo 3

Prestazioni escluse

Non sono erogabili in regime libero professionale le prestazioni di:

- Pronto Soccorso e comunque rese a seguito di interventi di Emergenza/118.
- ricovero nel servizio di Terapia Intensiva e Sub Intensiva, nell'Unità Coronarica, nei Servizi di Rianimazione;
- le prestazioni la cui erogazione, per condizioni oggettive, strutturali ed organizzative, possano compromettere o intaccare i livelli prestazionali delle attività istituzionali (generazione di fermi macchina, assottigliamento di scorte, ecc).

Articolo 4

Attività non classificabili come ALPI

Non rientrano fra le attività Libero Professionali ancorché comportino la corresponsione di emolumenti e di indennità, le seguenti attività:

- partecipazione ai corsi di formazione, diplomi universitari e scuole di specializzazione e diploma in qualità di docente;
- collaborazione a riviste e periodici scientifici e professionali;
- partecipazioni a commissioni presso enti e Ministeri (commissione medica di verifica del Ministero del Tesoro, di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 29 giugno 1998, n. 278, ed alle commissioni invalidi civili costituite presso le aziende sanitarie di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295);
- relazione a convegni e pubblicazione dei relativi interventi;
- partecipazione a comitati scientifici;
- partecipazione ad organismi istituzionali della propria categoria professionale o sindacale;
- attività professionale sanitaria, resa a titolo gratuito o con rimborso delle spese documentate e sostenute a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni ed associazioni di volontariato o altre organizzazioni senza fine di lucro, previa comunicazione all'azienda della dichiarazione da parte dell'organizzazione interessata della totale gratuità delle prestazioni;
- prestazioni aggiuntive ex art. 55, comma 2 del CCNL 98/2001, richieste dall'Azienda per incrementare i propri livelli di erogazione di prestazioni.

Articolo 5

Condizioni generali per l'esercizio dell'ALPI

L'ALPI, sia dei dirigenti che del supporto diretto, è esercitata esclusivamente al di fuori dell'orario ordinario di lavoro, di quello straordinario, dei turni di pronta disponibilità notturna e festiva diurna, e di guardia, dei periodi di malattia o infortunio, di astensione obbligatoria e facoltativa per maternità e di congedi parentali, di assenza dal lavoro per ferie, riposo biologico, permessi sindacali, aspettativa ed al di fuori di tutte le altre assenze che inibiscono la normale attività lavorativa.

L'ALPI, sia dei dirigenti che del supporto diretto, non può essere svolta nelle giornate di godimento dei permessi retribuiti, anche orari, previsti dalla L.104/1992.

I dirigenti con prescrizioni e/o limitazioni certificate possono esercitare l'ALPI, limitatamente alle prescrizioni e/o limitazioni stesse, per le stesse tipologie di attività istituzionale assicurata. Nel caso di limitazioni riferibili al carico di lavoro complessivo e non a singole fattispecie di attività o situazioni, l'Amministrazione può valutare –in sede di rilascio o di mantenimento o di revisione- anche sulla scorta dell'eventuale parere del Medico competente- inibizioni, sospensioni o contingentamenti dell'attività l.p..

L'ALPI, con esclusione di quelle prestazioni richieste da terzi direttamente all'Azienda, è resa solo per libera scelta e su espressa richiesta del paziente, che in tal modo accetta anche le tariffe fissate allo scopo dall'Azienda.

L'attività libero professionale è prestata nella disciplina di appartenenza. Il personale che, in ragione delle funzioni svolte o della disciplina di appartenenza, non può esercitare l'attività libero-professionale nella propria struttura o nella propria disciplina, può essere autorizzato dal direttore di A.V., con il parere favorevole del collegio di direzione e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della categoria di riferimento, ad esercitare l'attività in altra struttura dell'azienda o in una disciplina equipollente a quella di appartenenza, sempre che sia in possesso della specializzazione o di una anzianità di servizio di cinque anni nella disciplina stessa (art.5, comma 4, DPCM 27/03/2000)

Non possono essere autorizzati all'ALPI i dirigenti con rapporto di lavoro ad impegno ridotto (L. 120/2007 art. 3, comma 1), né il personale di supporto diretto inquadrato a part-time. I dirigenti già autorizzati devono sospendere la propria attività per tutto il periodo di beneficio di tale istituto.

L'autorizzazione dell'ALPI è subordinata all'inesistenza di possibili interferenze con le funzioni di vigilanza, di controllo, o di ufficiale di Polizia Giudiziaria, nei confronti dei soggetti verso cui si esercita l'attività Libero Professionale.

L'ALPI è autorizzata per prestazioni che parallelamente sono garantite anche nell'ambito dell'ordinaria attività istituzionale; le medesime prestazioni, in attività istituzionale, qualora rientranti nei livelli essenziali di assistenza devono essere assicurate per volumi pari o superiori a quelli registrati in ALPI; essa non può comportare, per ciascun dipendente un impegno superiore al 50% dell'orario di servizio effettivamente prestato (art. 1, comma 2, D.M. 31.07.1997); per la fattispecie trova applicazione la metodologia operativa di cui all'art. 19.

Lo svolgimento, in regime di ALPI, di attività non rientranti nei Livelli essenziali di assistenza è autorizzato dall'Area Vasta a condizione che non pregiudichi lo svolgimento delle attività istituzionali e che venga rispettato il rapporto tra i volumi di attività istituzionale e libero professionale.

Articolo 6

Norme di comportamento

L'ALPI è esercitata esclusivamente nelle fasce orarie previste ed autorizzate. È fatto divieto di esercitare l'ALPI in strutture, ambulatori ed orari diversi da quelli espressamente autorizzati.

L'ALPI costituisce attività lavorativa aggiuntiva e distinta rispetto all'orario di servizio, da caratterizzarsi e rilevarsi con apposita timbratura marcatempo. I Dirigenti Medici e Veterinari, i Dirigenti Sanitari ed il personale sanitario impiegato come supporto diretto hanno l'obbligo di timbrare al marcatempo, con gli appositi codici di differenziazione indicati dall'A.V. l'inizio e la fine di qualsiasi attività libero professionale disciplinata dal presente regolamento ed effettuata nelle strutture dell'Azienda.

Per le attività che per ragioni tecnico-organizzative non possono essere eseguite in tempi diversi da quelli stabiliti per l'attività istituzionale, l'Azienda in sede di autorizzazione può consentire l'esercizio dell'ALPI in forma "commista" con l'attività istituzionale, fissando tempi standard di esecuzione per prestazione, che andranno a costituire debito orario. In tal caso l'orario dedicato all'ALPI sarà decurtato dall'orario prestato, a recupero, a seguito delle liquidazioni periodiche.

Nell'esercizio dell'ALPI il medico ha a disposizione e può accedere alle banche dati ed ai sistemi informativi già autorizzati per l'attività istituzionale. Per il rilascio di referti, relazioni e prescrizioni deve essere utilizzata carta intestata contenente il logo dell'Azienda, la dicitura "attività libero professionale intramuraria" seguita dagli estremi identificativi del professionista o dell'equipe e corredata dall'indirizzo dell'ambulatorio e dal recapito telefonico del CUP Marche.

E' vietato l'utilizzo del ricettario del Servizio Sanitario Nazionale per il rilascio di prescrizioni in esercizio di ALPI.

Articolo 7

Spazi ed attrezzature

L'Azienda mette a disposizione dei professionisti spazi ed attrezzature idonei e sufficienti, nel senso di livello qualitativo non inferiore alle stesse tipologie di risorse assegnate per lo svolgimento dell'attività istituzionale, affinché ognuno possa esercitare l'ALPI secondo le prerogative in materia date dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro.

L'ALPI può essere esercitata esclusivamente all'interno delle strutture e degli ambulatori messi a disposizione dalle Aree Vaste e dall'ASUR. L'assegnazione dell'ambulatorio e della fascia oraria di utilizzo è definita contestualmente all'autorizzazione dell'ALPI stessa.

Su richiesta del medico l'Azienda, qualora disponibili, può autorizzare l'ALPI del singolo medico su più sedi, fra quelle individuate per l'esercizio di tale attività. L'assegnazione dell'ambulatorio e la fascia oraria possono essere modificate sia su richiesta del medico interessato che per il mutare delle esigenze organizzative dell'Azienda. Le fasce orarie di impegno degli ambulatori possono essere modificate, anche d'ufficio, dalla Azienda, qualora il tasso di utilizzo dell'ambulatorio (rapporto fra prestazioni eseguite al tempo medio programmato e fascia oraria autorizzata) sia inferiore al 50%.

L'autorizzazione all'ALPI può essere revocata –anche per parte delle prestazioni assentite- qualora il dirigente ometta di espletare la relativa attività per un periodo di tempo eccedente i 30 gg..

L'ALPI, qualora non siano disponibili spazi ed apparecchiature dedicate, può essere autorizzata anche negli spazi e con le attrezzature utilizzate nell'attività istituzionale, a condizione che sia garantita la separazione delle attività in termini di orari/percorsi di accesso per le prenotazioni.

L'esercizio dell'ALPI può avere luogo in un massimo di tre sedi, di cui una sede autorizzabile in altra Area Vasta dell'Asur, ovvero fuori regione ove consentito.

L'ALPI è esercitata esclusivamente con le attrezzature messe a disposizione dall' A.V. e dall'ASUR, contestualmente all'autorizzazione ed all'assegnazione dell'ambulatorio. In casi eccezionali possono essere utilizzate apparecchiature sanitarie private dei Dirigenti. Allo scopo dovrà essere definito uno specifico documento fra proprietario ed Azienda, su conforme parere della Direzione Medica Ospedaliera, dell'ufficio tecnico e del responsabile per la sicurezza, che disciplini le condizioni di introduzione dell'apparecchiatura nelle strutture dell'Azienda, della sua manutenzione, ecc, nonché i costi eventualmente da scorporare dalle tariffe.

Articolo 8

Tipologie di ALPI e condizioni specifiche di esercizio

ATTIVITÀ INDIVIDUALE AMBULATORIALE, DOMICILIARE E CONSULTO

È caratterizzata dalla scelta diretta e fiduciaria da parte dell'utente del singolo professionista cui viene richiesta la prestazione.

Le prestazioni ambulatoriali sono rese all'interno degli spazi autorizzati dall'Azienda.

La prestazione ambulatoriale di "visita specialistica" è comprensiva della relazione medica per fini di prevenzione diagnosi e cura.

La prestazione domiciliare è una particolare prestazione individuale resa al domicilio dell'utente, qualora questi, o chi per lui, ne faccia espressa richiesta. Rispetto all'ordinaria attività ambulatoriale, la prestazione domiciliare si caratterizza come eccezionale, giustificata dalle condizioni fisiche del paziente e con esclusione di accessi in urgenza. Possono essere autorizzate come prestazioni a domicilio solo quelle che siano tecnicamente erogabili in questo setting assistenziale.

Il consulto si caratterizza come prestazione di valutazione clinica effettuata su pazienti ricoverati presso strutture sanitarie pubbliche o private non accreditate ed in carico ad una équipe medica diversa dal professionista scelto per il consulto; la prestazione è eseguita su espressa richiesta e nell'interesse delle scelte di cura del paziente, nonché a supporto dell'équipe medica che ne ha il carico assistenziale. La prestazione è autorizzata ed eseguita con le stesse modalità della visita domiciliare.

ATTIVITÀ IN EQUIPE

L'équipe medica si caratterizza come un libero raggruppamento di professionisti finalizzato alla esecuzione in comune di prestazioni ALPI.

L'équipe si costituisce con un accordo fra tutti i partecipanti (o successiva adesione) e con la proposta di un piano operativo soggetto ad autorizzazione. Il piano operativo deve essere concordato e sottoscritto da tutti i partecipanti all'équipe, nonché validato dal responsabile della UO (oltre ed aggiuntivamente ai pareri richiesti per l'ALPI individuale), anche se non direttamente partecipa all'attività.

Il personale di supporto diretto può, qualora previsto nel piano operativo dell'équipe, essere considerato parte integrante dell'équipe stessa ed ammesso alla compartecipazione dei proventi per quote definite, per singola prestazione, nel piano stesso e svincolate dalla modalità di calcolo di cui al successivo art. 14.

ATTIVITÀ DI RICOVERO ORDINARIO, DAY SURGERY, DAY HOSPITAL

L'attività in regime di ricovero ordinario, di day surgery o di day hospital, effettuata in regime di ALPI, assume connotazioni specifiche a seconda che trattasi di prestazioni LEA su pazienti assistiti dal SSN, o di prestazioni

non LEA, ovvero LEA ma erogate a pazienti non assistiti dal SSN; per il primo caso trova applicazione il regime speciale di compartecipazione alla spesa di cui all'art. 28 della legge 488/98 Disciplinato dalla Regione Marche con DGRM 897/2005; mentre per gli altri trovano applicazione tutti i criteri generali di esercizio dell'ALPI.

Il ricovero in regime di ALPI nelle strutture ospedaliere dell'Azienda è effettuato in spazi di degenza individuati e specificati come di utilizzo dipartimentale.

In ottemperanza al disposto del DPCM 27.03.2000 (art. 5 comma 3) e della DGRM 1812/2000 (art. 18 comma 4) l'A.V. riserva a tale attività una quota del 5% dei posti letto in ogni struttura ospedaliera per acuzie; in caso e per il tempo di mancato e pieno utilizzo dei predetti posti letto per attività ALPI, gli stessi saranno utilizzati per l'attività istituzionale.

Il ricovero per prestazioni ALPI deve avvenire sempre come libera scelta da parte del paziente, o di chi ne ha la rappresentanza, in sede di accettazione del ricovero, unitamente al pagamento della relativa tariffa.

Il paziente ricoverato in regime di ALPI conserva il diritto a ricevere gratuitamente tutte le prestazioni che rientrano nei livelli essenziali di assistenza garantiti dal SSN; tutti gli operatori facenti parte dell'U.O. in cui si pratica tale forma di ALPI, anche se personalmente non accettano di effettuare libera professione, sono tenuti ugualmente a prestare la propria attività nei limiti del normale orario di lavoro.

L'ALPI in regime di ricovero può essere esercitata sia come attività individuale che di équipe.

Nel caso di prestazioni di intervento chirurgico il chirurgo autorizzato all'ALPI individuale costituisce una équipe estemporanea per singola prestazione, di cui egli stesso funge da coordinatore, costituita dagli eventuali altri operatori, dall'anestesista e dal personale di supporto diretto.

Nell'ALPI in regime di ricovero il personale di supporto diretto è sempre considerato come parte integrante dell'équipe stessa ed ammesso alla compartecipazione dei proventi per quote definite, per singola prestazione, nel piano stesso e svincolate dalla modalità di calcolo di cui al successivo art. 14.

L'utilizzo delle sale operatorie è subordinato alla prioritaria necessità di assicurare le prestazioni in regime istituzionale, sia programmate che d'urgenza.

Per ogni seduta operatoria in regime A.L.P.I. il medico autorizzato comunica preventivamente, alla Direzione Medica di Presidio ed al Responsabile del blocco operatorio, la composizione dell'équipe e l'elenco degli interventi da eseguire.

ATTIVITÀ SVOLTA IN ORARIO COMMISTO

Per ALPI in orario commisto si intendono quelle prestazioni che, per ragioni tecnico-organizzative, non è possibile eseguire in tempi e percorsi diversi da quelli stabiliti per l'attività istituzionale. Tali attività possono essere autorizzate solo per i casi di impiego di catene di macchinari e/o di cicli di produzione con forte influenza delle economie di scala (quali ad esempio: esami di laboratorio, di radiologia, etc...). Tali prestazioni possono essere autorizzate solo come attività di équipe in cui il coordinatore è il responsabile della struttura, ed aperte alla volontaria partecipazione di tutti i dirigenti operanti nella struttura stessa salvo esclusioni motivate; stesso criterio deve essere adottato per la scelta del personale di supporto diretto.

Le condizioni di esercizio di tale attività devono essere stabilite in sede di rilascio dell'autorizzazione.

ATTIVITÀ RICHIESTA A PAGAMENTO DA TERZI ALL'AZIENDA

Trattasi di prestazioni sanitarie richieste all'A.V. da soggetti terzi paganti in favore di utenti beneficiari; quali ad esempio: gli accertamenti sanitari richiesti dai datori di lavoro su prescrizione del medico competente, le prestazioni richieste da enti, associazioni, compagnie assicurative, fondi integrativi ecc in favore di propri aderenti, ecc.

L'A.V., una volta definiti i rapporti contrattuali con i soggetti terzi richiedenti, qualora ritenga che tali prestazioni, se erogate nell'ambito dell'organizzazione istituzionale, pur producendo introiti, potrebbero allungare le liste di attesa o intaccare i livelli di attività, può affidarne l'esecuzione a medici in regime di ALPI.

Per l'attività di medico competente prevista dal D.Lgs. n.81/2008, il datore di lavoro può avvalersi delle prestazioni di singoli dirigenti medici dell'Area Vasta in possesso dei titoli e dei requisiti previsti dall'art.38 e sempre che non sussistano condizioni di incompatibilità, di cui al comma 3, dell'art.39.

CONSULENZE E CERTIFICAZIONI INAIL

Per i dirigenti aventi diritto all'esercizio dell'ALPI tali attività, ancorché occasionali, rientrano nel novero delle prestazioni libero professionali e sono disciplinate, quanto a condizioni e modalità di resa, dalle regole generali del presente regolamento.

la Consulenza può essere richiesta all'Azienda da soggetti terzi quali: Aziende o Enti del Servizio Sanitario Nazionale, istituzioni pubbliche non sanitarie, istituzioni socio-sanitarie senza scopo di lucro e può essere autorizzata al Dirigente come attività libero professionale. Tale attività, è disciplinata da apposita convenzione

che ne definisca: la durata, la tipologia e natura della prestazione, il luogo e le modalità di esecuzione della prestazione, i volumi previsti, il compenso e le modalità di corresponsione. La stipula di ogni convenzione presuppone l'accertata ed esplicita attestazione di non contrasto e piena compatibilità con le attività istituzionali sia generali dell'ASUR che specifiche affidate al dipendente. L'attribuzione dei compensi per tale attività è disciplinata dall'art. 58, comma 3, del CCNL 08.06.2000 della dirigenza medica; quindi per tale attività non trovano applicazione le parti del presente regolamento relative alla suddivisione ed attribuzione dei compensi. Le certificazioni medico legali rese dai professionisti per conto dell'Istituto Nazionale degli Infortuni sul lavoro (INAIL) a favore degli infortunati sul lavoro e tecnopatici ai sensi del D.P.R. n. 1124 del 1965 possono essere autorizzate, a richiesta del Dirigente interessato, come prestazioni libero-professionali ai sensi dell'art. 58 del CCNL 08.06.2000.

PRESTAZIONI RICHIESTE DALL'AZIENDA

Nell'ambito delle azioni finalizzate al governo del consumo delle prestazioni ambulatoriali, la Direzione dell'A.V., al fine ridurre le liste di attesa e recuperare i fenomeni di mobilità passiva, può concordare, per periodi predefiniti, con le équipes delle U.O. interessate, previa contrattazione dei livelli di attività istituzionale, quote di attività da erogarsi in regime libero professionale in nome e per conto dell'Azienda. Tali prestazioni si caratterizzano per:

- definizione di una tariffa unica stabilita dalla Azienda.
- esecuzione delle prestazioni in équipe con criteri di uniformità e diffusione nelle strutture dell'Azienda.

ALPI MEDICI CONVENZIONATI

Agli specialisti ambulatoriali convenzionati interni ed ai medici di Emergenza Sanitaria Territoriale convenzionati con l'Azienda, è consentito l'esercizio dell'attività libero professionale nella disciplina di appartenenza o equipollente. L'esercizio di tale attività è disciplinato dagli ACN della categoria e dal presente regolamento.

Trovano applicazione le stesse modalità di autorizzazione e di definizione delle tariffe.

L'autorizzazione è subordinata alla dichiarazione di scelta esclusiva delle sedi messe a disposizione e di non utilizzo di altri ambulatori esterni.

Articolo 9

Supporto diretto

Il supporto diretto sanitario all'ALPI è assicurato da personale dell'area contrattuale "comparto" appartenente al ruolo sanitario. Il supporto diretto sanitario ha lo scopo di assicurare l'apporto professionale sanitario e/o il supporto alla prestazione medica. E' definito supporto diretto sanitario l'apporto del personale sotto indicato, direttamente coinvolto nella prestazione Libero Professionale individuale o d'équipe secondo i protocolli operativi e le regole di sicurezza previste :

- ☐ personale infermieristico e ostetrico,
- ☐ personale tecnico-sanitario,
- ☐ personale della riabilitazione,

Il personale di supporto diretto sanitario assicura:

- la gestione degli accessi all'ambulatorio secondo la lista di prenotazione e le accettazioni a CUP Marche,
- la predisposizione dell'ambiente e della strumentazione necessaria alla erogazione della prestazione,
- il supporto tecnico all'erogazione della prestazione,
- le necessarie informazioni all'utenza a prestazione eseguita,
- la eventuale consegna di referti, ritiro esiti esami istologici, ecc...

L'attività di supporto diretto sanitario è assicurata nelle stesse strutture e nelle stesse fasce orarie in cui il professionista è stato autorizzato all'esercizio dell'ALPI, fatte salve le situazioni specifiche diversamente regolamentate (ad esempio per prestazioni in cui la prestazione medica e la prestazione di supporto diretto sanitario sono temporalmente disgiunte).

L'attività di supporto diretto sanitario è prestata, su base volontaria, dal personale dell'area contrattuale "comparto" appartenente al ruolo sanitario.

L'attività di supporto diretto sanitario costituisce attività lavorativa aggiuntiva e distinta rispetto all'orario di servizio da caratterizzarsi e rilevarsi con apposita e distinta timbratura marcatempo. L'eventuale trasferimento presso la struttura ove viene prestata attività di supporto diretto avviene al di fuori dell'orario di lavoro, senza riconoscimento di rimborsi spese o indennità di missione.

Per l'attività di supporto diretto trovano applicazione tutte le norme generali e specifiche sulle incompatibilità e conflitto di interessi caratterizzanti il rapporto di pubblico impiego ed i singoli profili professionali.

Per i casi di supporto diretto sanitario richiesto in attività libero professionali fisicamente non scorporabili dalle attività istituzionali trovano applicazione le stesse norme sopra previste alla voce "attività svolta in orario commisto".

Il personale di supporto diretto può rinunciare alla collaborazione previo preavviso di giorni 90.

L'utilizzo di personale per il supporto diretto sanitario è stabilito in sede di autorizzazione dell'ambulatorio e della tariffa (o di sua variazione) a domanda e scelta del sanitario richiedente.

È fatto assoluto divieto di utilizzare, negli ambulatori ove si esercita l'ALPI, personale dipendente di supporto, sia in orario di lavoro che fuori orario, senza la richiesta e l'autorizzazione preventiva di cui sopra.

Non costituisce personale di supporto diretto sanitario all'ALPI quello interessato all'erogazione dei livelli uniformi di assistenza relativi al DRG trattato nelle attività di ricovero in ALPI.

Il compenso per il personale di supporto diretto sanitario è stabilito, d'intesa con le OO.SS. della rispettiva categoria, ordinariamente con una quota per ogni prestazione calcolata sulla base tariffaria. Tale quota di compenso comprende i relativi oneri fiscali e previdenziali a carico del datore di lavoro.

Il personale di supporto diretto ad attività di equipe, può, qualora previsto nel piano operativo, essere considerato parte integrante dell'equipe stessa ed ammesso alla compartecipazione dei proventi per quote definite dall'equipe stessa.

I professionisti sono tenuti a comunicare mensilmente all'Ufficio Libera Professione i nominativi e le prestazioni da liquidare al personale di supporto diretto sanitario nell'ambito della propria ALPI.

Articolo 10

Supporto di segreteria

Nell'ambito degli accordi sindacali decentrati, con riguardo a realtà organizzative specifiche, può essere prevista l'attivazione di un supporto di segreteria.

Il supporto di segreteria è finalizzato alla realizzazione dei percorsi di accoglienza, accettazione ed incasso nelle strutture dell'Azienda dedicate all' ALPI, consentendone la personalizzazione sul sanitario o sul gruppo di professionisti operanti nella medesima struttura, con oneri a carico dei medesimi.

L'attività di supporto di segreteria è prestata, su base volontaria, dal personale appartenente all'area negoziale "comparto sanità" secondo i rispettivi ruoli professionali e qualifiche richiesti ovvero delle funzioni attribuite e/o attribuibili.

L'attività di supporto di segreteria costituisce attività lavorativa aggiuntiva e distinta rispetto all'orario di servizio da caratterizzarsi e rilevarsi con apposita e distinta timbratura marcatepo. L'eventuale trasferimento presso la struttura ove viene prestata attività di supporto diretto avviene al di fuori dell'orario di lavoro, senza riconoscimento di rimborsi spese o indennità di missione.

Per l'attività di supporto diretto di segreteria trovano applicazione tutte le norme generali e specifiche sulle incompatibilità e conflitto di interessi caratterizzanti il rapporto di pubblico impiego ed i singoli profili professionali.

I rapporti con il personale di supporto di segreteria, i compensi e le altre prerogative contrattuali sono stabilite da apposito regolamento definito con le OO.SS di categoria.

Articolo 11

Supporto indiretto e Fondo Supporto Indiretto

Il supporto indiretto è assicurato dal personale dell'area contrattuale comparto e dell'area dirigenziale amministrativa che, congiuntamente all'attività Istituzionale, contribuisce all'insieme delle attività necessarie per l'esercizio dell'ALPI; esso pur non partecipando direttamente all'ALPI, la rende possibile, con il proprio contributo.

Il personale che collabora per assicurare l'esercizio dell'attività libero-professionale è rappresentato dalle categorie professionali appartenenti alle UU.OO. dell'Azienda che, in ragione della funzione svolta, sono a vario titolo coinvolte nell'espletamento di incombenze inerenti l'esercizio dell'ALPI.

Il fondo supporto indiretto, derivante dagli introiti dell'esercizio dell'ALPI nell'A.V., è costituito da una quota calcolata ed introdotta, d'intesa con le OO.SS. di categoria, in ogni tariffa di prestazione erogata in regime di ALPI dai professionisti dell'area della dirigenza medica e veterinaria e del ruolo sanitario.

Articolo 12

Attività Libero-Professionale dei dirigenti sanitari del Dipartimento di Prevenzione

L'ALPI può essere autorizzata alla dirigenza sanitaria appartenente al Dipartimento di Prevenzione, tenuto conto della peculiarità dei compiti istituzionali allo stesso affidati e con gli adattamenti necessari in relazione alle tipologie dei destinatari ed alle specifiche caratteristiche dell'attività.

Il Direttore di A.V. autorizza l'attività libero professionale intramuraria dei dirigenti sanitari richiedenti, tenendo presente che ai sensi dell'art.11, comma 4, del D.P.C.M. 27.3.2000, non è in alcun modo consentito l'esercizio di attività libero-professionale individuale in favore di soggetti pubblici e privati, da parte dei medici e veterinari che svolgono nei confronti degli stessi soggetti funzioni di vigilanza o di controllo o funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria. In tal senso, l'area vasta, deve procedere ad una attenta valutazione della situazione soggettiva, correlando l'attività oggetto di libera professione con i compiti d'istituto del richiedente.

Le eventuali specifiche situazioni in cui l'autorizzazione deve essere negata saranno individuate, non in termini astratti e potenziali, bensì in concreto sulla base dell'effettivo pregiudizio che ne deriva, a causa della situazione di incompatibilità. Il diniego sarà, pertanto, motivato in base al contrasto che viene a crearsi dalla coincidenza nella medesima persona della posizione, in via non incidentale, di controllore e controllato.

Il personale delle pubbliche amministrazioni, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza non può prestare ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di consulenza nei confronti di terzi (D.Lgs.81/08: art.13 comma 5). Il dipendente di una struttura pubblica, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di medico competente (D.Lgs.81/08 art.39 comma 3).

L'A.V., sulla base delle necessità e delle caratteristiche di ciascun territorio e nell'ambito della contrattazione con i propri servizi che compongono il Dipartimento di prevenzione ai sensi della normativa vigente, individua le attività che potrebbero essere fornite a pagamento dall'Azienda su richiesta di terzi (utenti singoli o associati, enti e aziende), tenuto conto:

- dell'aspetto istituzionale, in quanto è prioritario il perseguimento delle finalità della prevenzione, della vigilanza e controllo;
- dell'aspetto organizzativo atteso che le nuove prestazioni da erogare devono essere funzionali alle attività di istituto dell'intero DIP, in quanto devono concorrere ad aumentare la disponibilità e a migliorare la qualità complessiva delle azioni di Sanità pubblica compresa quella veterinaria, integrando l'attività istituzionale;
- dell'aspetto economico, in quanto l'Azienda deve recuperare i costi sostenuti.

L'attività di assistenza zootiatrica a favore degli animali di grossa taglia (animali da reddito) non può essere svolta in strutture e presidi pubblici, non potendosi ragionevolmente pretendere il trasporto degli animali per l'effettuazione delle prestazioni, il Direttore di A.V. valuta, con i criteri di cui sopra, se autorizzare o meno, con riferimento alla singola richiesta, questa forma di attività libero-professionale a favore degli animali di grossa taglia, ivi compresa la fecondazione artificiale.

Articolo 13

Fondi Perequativi

Sono costituiti due fondi perequativi destinati alla erogazione di quote di perequazione, rispettivamente ai dirigenti medici e veterinari ed ai dirigenti sanitari dell'area negoziale SPTA, impossibilitati all'esercizio dell'ALPI per incompatibilità con le funzioni istituzionali ovvero che abbiano una limitata possibilità di esercizio dell'ALPI stessa. Le quote da imputarsi alle tariffe, le modalità di costituzione e di attribuzione del fondo, le categorie di beneficiari e le altre prerogative contrattuali sono regolate da apposite intese sindacali con le OOSS di categoria in conformità con i rispettivi CC.CC.NN.LL. applicabili.

Articolo 14

Criteri generali per la determinazione delle tariffe

Le tariffe sono definite dalle Aree Vaste, d'intesa con i Dirigenti interessati sulla base del presente regolamento, delle norme di legge che regolano la materia e dei criteri generali definiti con le OOSS di categoria, per quanto concerne le compartecipazioni del personale interessato, nonché delle esigenze di copertura dei costi generali e/o specifici.

La tariffa di una prestazione ALPI è costituita dalla somma di tutti gli elementi costitutivi di cui agli articoli che seguono.

Articolo 15

Elementi componenti la tariffa

La tariffa di ogni singola prestazione, così come definita secondo la codifica nazionale delle prestazioni sanitarie, è stabilita sulla base delle seguenti componenti:

ONORARIO PROFESSIONALE

E' il compenso percepito dal Dirigente o dall'equipe per ogni singola prestazione; esso si intende comunque al lordo degli oneri fiscali e previdenziali diretti e/o riflessi comunque ricorrenti.

COSTO SUPPORTO DIRETTO

E' il compenso percepito dal personale sanitario del comparto partecipante all'ALPI; esso si intende comunque al lordo degli oneri fiscali e previdenziali diretti e/o riflessi comunque ricorrenti .

QUOTA SUPPORTO INDIRETTO

E' il compenso percepito dal personale del comparto e della dirigenza Area III partecipante non direttamente all'ALPI ma che ne rende comunque possibile lo svolgimento congiuntamente alla propria attività istituzionale; esso si intende comunque al lordo degli oneri fiscali e previdenziali diretti e/o riflessi comunque ricorrenti .

QUOTE FONDI CONTRATTUALI

Le quote fondi contrattuali sono stabilite secondo gli articoli che precedono.

QUOTA FONDO AZIENDALE EX ART 2 del Decreto Legge 158/2012 conv. con legge 189/2012. La quota, fissata dalla legge al 5% è calcolata sull'onorario professionale.

COSTI COMUNI E GENERALI

Sono definiti tali tutti i costi diretti e indiretti, non specificamente identificabili in relazione alla singola prestazione. Essi sono definiti dalla Direzione di A.V. su proposta del Servizio Economico-Finanziario e del Controllo di Gestione.

COSTI SPECIFICI DI DIRETTA IMPUTAZIONE E NON DIRETTAMENTE IMPUTABILI

Sono definiti costi specifici tutti i costi specificamente ed unicamente ascrivibili alla singola prestazione.

Tali costi sono definiti dalla Direzione di A.V. su proposta del Servizio Economico-Finanziario e del Controllo di Gestione.

IVA ED IMPOSTA DI BOLLO

L'IVA e l'imposta di bollo sulle fatture, non costituiscono voci di costo della tariffa, ma ad essa si aggiungono, ove e per quanto dovute, in sede di fatturazione.

Articolo 16

Composizione delle tariffe di ricovero

PRESTAZIONI L.E.A. SU PAZIENTI ASSISTITI DAL SSN:

Tariffa omnicomprensiva composta in conformità con la D.G.R. Marche n. 897 del 18.07.2005 e le disposizioni in materia di cui agli articoli precedenti; essa comprende altresì il costo delle eventuali prestazioni aggiuntive rispetto ai livelli essenziali di assistenza relativi al DRG trattato ovvero agli standards assistenziali della struttura.

PRESTAZIONI EXTRA-L.E.A. E/O SU PAZIENTI NON ASSISTITI DAL SSN

Tariffa omnicomprensiva composta secondo quanto di cui al paragrafo che precede con computo del DRG di riferimento a valore "pieno" senza compartecipazione del S.S.R. al sostegno dei costi.

Articolo 17

Assetto delle competenze

Nell'ottica di una sinergia auspicabile ai fini della efficacia e della efficienza dell'intervento in materia di libera professione risulta opportuno definire l'ambito di competenze delle strutture interne coinvolte salve più dettagliate attribuzioni specificamente assegnate a ciascun settore.

Il Direttore di Area Vasta: svolge la funzione di governo delle azioni messe a punto per la gestione della libera professione; definisce i programmi attuativi locali in base alle disposizioni nazionali e agli atti precedentemente adottati in materia di libera professione, autorizza l'ALPI e ne definisce le tariffe detenendo ed esercitando i poteri –anche sanzionatori- di programmazione, negoziazione, vigilanza, indirizzo e coordinamento in materia.

Il Collegio di Direzione: definisce con il Direttore di Area Vasta le linee comuni di intervento in materia di gestione della libera professione nell'ambito della funzione consultiva che sia chiamato ad espletare nonché disciplina l'organizzazione e lo svolgimento della materia unitamente all'erogazione assistenziale in regime S.S.N..

L'Organismo Paritetico (Commissione): è formato in egual misura da rappresentanti dell'Amministrazione e delle sigle sindacali delle categorie interessate con compiti di monitoraggio ed eventuale segnalazione di criticità circa

l'equilibrio dei volumi prestazionali dell'ALPI rispetto a quelli pattuiti o rispetto all'attività istituzionale nonché con poteri di verifica, proposta correttiva e/o sanzionatoria anche in altri ambiti della materia;

La Direzione Medica Ospedaliera: provvede alla verifica dell'esistenza ed alla proposta di assegnazione degli spazi (nonché delle attrezzature) e degli orari per l'ALPI all'interno dell'ambiente ospedaliero ed esercita tutte le funzioni di indirizzo e vigilanza proprie delle stesse attività in regime istituzionale.

Il Direttore di Distretto: riguardo alla funzione di produzione nelle strutture territoriali esercita le stesse funzioni della Direzione Medica Ospedaliera.

L'Ufficio Libera Professione: inteso come plesso funzionale supporta la Direzione di Area Vasta, il Collegio di Direzione e la Commissione Paritetica nel governo della funzione; nello svolgimento dei propri compiti Esso può avvalersi di organismi/soggetti terzi pure estranei all'Azienda ove ritenuto, in tal caso, gli eventuali oneri sono ricompresi nei costi generali di svolgimento dell'ALPI.

Il Servizio Personale: supporta il Direttore di Area Vasta e si inter-relaziona con l'Ufficio Libera Professione per le istruttorie di propria rilevanza, provvede al pagamento dei proventi all'interno del trattamento stipendiale ed assicura gli adempimenti conseguenti, rileva gli orari prestati per l'ALPI e li mette a disposizione degli organismi di verifica e controllo ed esercita le funzioni attribuite dal successivo art. 24.

Il Controllo di Gestione : supporta il Direttore di Area Vasta e si inter-relaziona con l'Ufficio Libera Professione per le istruttorie di propria rilevanza; in particolare sovrintende alla contabilità analitica relativa all'equilibrio gestionale dell'esercizio ALPI ed alla relativa analisi dei costi/ricavi, definisce i costi aziendali ; indiretti e diretti, da imputarsi alle tariffe ALPI nonché cura la reportistica afferente e la verifica del rispetto dei volumi di produzione contrattati per l'ALPI in relazione all'attività istituzionale, nell'ambito della gestione degli obiettivi di budget e della conseguente valutazione dei risultati.

Il Servizio Economico-Finanziario supporta il Direttore di Area Vasta e si inter-relaziona con l'Ufficio Libera Professione per le istruttorie di propria rilevanza.

L'U.O.C. Direzione Amministrativa del Presidio Ospedaliero è la struttura referente per i rapporti dell' Area Vasta con il CUP unico regionale nonché sovrintende ai canali di accesso dell'utenza al percorso prenotazione/accettazione/riscossione/fatturazione prestazioni ALPI quanto alle sedi di propria competenza .

L'U.O.C. Direzione Attività Amministrative Territoriali è la struttura che sovrintende ai canali di accesso dell'utenza al percorso prenotazione/accettazione/riscossione/fatturazione prestazioni ALPI quanto alle sedi di propria competenza .

Articolo 18

Autorizzazione dell'ALPI

L'ALPI può essere esercitata solo a seguito di specifica autorizzazione e nell'ambito di quanto previsto dall'autorizzazione stessa

Per fattispecie particolari è ammessa l'autorizzazione generale rilasciata dal Direttore di A.V. a tutti i sanitari dipendenti a rapporto esclusivo o a particolari categorie di essi; in tal caso l'attività può essere svolta anche senza istanza iniziale dell'interessato e comunque nella stretta osservanza delle condizioni autorizzative ferme restando tutte le altre prescrizioni per l'espletamento dell'ALPI.

La richiesta di autorizzazione, ovvero di modifica o integrazione di autorizzazione già rilasciata, è formulata dal dirigente interessato ovvero dal coordinatore dell'equipe interessata

La richiesta deve inoltre essere provvista dei pareri, acquisiti a cura del dirigente/coordinatore interessato, dei responsabili dell'organizzazione logistico-sanitaria delle strutture su cui l'ALPI andrà ad incidere.

Le proposte di modifica delle tariffe non necessitano dei pareri di cui sopra.

Articolo 19

Rapporto fra ALPI e attività istituzionale.

Il rilascio delle autorizzazioni ALPI , nonché il mantenimento delle autorizzazioni stesse nell'ambito delle verifiche è subordinato alla sussistenza di specifici rapporti di correlazione fra ALPI ed attività istituzionale.

Il rilascio dell'autorizzazione all'ALPI è subordinato al positivo accertamento delle seguenti situazioni organizzative:

- le prestazioni oggetto di autorizzazione devono essere erogate anche in attività istituzionale dallo stesso professionista, ovvero dall'U.O. di appartenenza, nel senso che le stesse prestazioni devono essere – ordinariamente- programmate in ambulatori istituzionali operativi e prenotabili a CUP Marche. Fanno eccezione le

prestazioni fuori LEA, ovvero le prestazioni autorizzate in disciplina equipollente a Dirigenti di cui all'art. 5, comma 4, del DPCM 27/03/2000 ovvero fattispecie del tutto peculiari.

Ai sensi dell'art. 54, comma 6 del CCNL 28.06.2000, i volumi di produzione ALPI, annualmente realizzabili dai Dirigenti rientrano e sono valutati all'interno del processo di negoziazione del Budget della U.O. di appartenenza e delle conseguenti valutazioni dei risultati conseguiti.

In sede di negoziazione del budget di U.O. devono essere definiti i volumi di produzione delle singole prestazioni o gruppi omogenei/equivalenti di esse, sia in regime istituzionale che in regime di ALPI, quest'ultima da programmarsi per volumi non superiori alle attività istituzionali.

Nella programmazione della attività istituzionale i volumi contrattati devono essere volti ad assicurare il rispetto dei tempi di attesa medi divisi per classi di priorità, secondo la programmazione regionale ed i piani attuativi ASUR e di AV; in particolare deve essere garantito quanto previsto dall'art. 1, comma 4, lett d) della legge 120/2007, in tema di erogazione delle prestazioni di urgenza differibile entro le 72 ore.

Il metodo di programmazione dei volumi di produzione di prestazioni ALPI, si applica anche a Dirigenti che effettuano ALPI in deroga, in disciplina equipollente; pur non potendosi avere un parallelismo con l'attività istituzionale, è facoltà della Direzione di AV richiedere al professionista la produzione in attività istituzionale delle stesse prestazioni erogate in ALPI.

Il rispetto dei volumi di prestazioni contrattate costituisce obiettivo di budget e rientra nel sistema di valutazione annuale dei Dirigenti e di riconoscimento della retribuzione di risultato. Scostamenti rilevanti e reiterati del rapporto contrattato tra attività ALPI ed attività istituzionale, oltre alle ricadute sul sistema di valutazione, possono comportare –in difetto di elementi giustificativi specifici- misure sanzionatorie sullo svolgimento dell' ALPI.

La verifica dei rapporti di produzione di cui all'art. 15 quinquies, comma 3 del D.lvo 502/92 è effettuata secondo il combinato disposto dell'art. 54, comma 6 del CCNL 28.06.2000 e dell'art. 1, comma 4, lett d) della legge 120/2007. Qualora l'assetto organizzativo della struttura, ovvero i sistemi di tracciabilità delle prestazioni non consentano la rilevazione dei volumi globali di produzione individuale, la verifica potrà essere effettuata sulla base di una ripartizione pro quota della produzione istituzionale globalmente intesa, fra i dirigenti appartenenti alla U.O.

Nella valutazione dei rapporti di produzione va tenuto ponderatamente conto dell'impegno dei dirigenti in attività istituzionali di natura diversa da quella oggetto di autorizzazione ALPI, come ad esempio, per gli appartenenti ad équipes di reparti di degenza e/o ad équipes chirurgiche.

In difetto di negoziazione di budget si intende richiamata ed applicabile la disciplina sui volumi di attività istituzionale e libero-professionale fissata dal più recente provvedimento di pianificazione/programmazione della materia adottato dalla Direzione dell'Area Vasta.

Articolo 20

Gestione delle agende di prenotazione

Per ogni ambulatorio/attività autorizzata è aperta una o più agende di prenotazione sull'infrastruttura di rete CUP Marche.

È fatto divieto ai dirigenti autorizzati all'ALPI di gestire agende personali extra CUP Marche.

Le agende di prenotazione sono di norma sempre aperte, salvo chiusure/sospensioni debitamente motivate.

Le procedure programmate di sospensione devono essere avviate con un anticipo di almeno 10 gg., al fine di consentire i tempi tecnici per l'espletamento dei necessari adempimenti. I casi di urgenza o di forza maggiore sono comunicati agli uffici competenti con la massima tempestività ed evasi appena possibile.

L'accettazione e la conseguente erogazione di prestazioni a pazienti che si presentano in accesso diretto senza prenotazione è ammessa qualora abbia i caratteri della esiguità e sporadicità, nonché previa disponibilità del sanitario.

Articolo 21

Modalità di prenotazione

La prenotazione delle prestazioni ALPI deve avvenire esclusivamente attraverso CUP Marche. Qualora, per la specificità della prestazione da erogare, fosse necessaria una pre-valutazione, anche telefonica del paziente, sarà cura dell'esecutore, dell'equipe ovvero del personale di supporto diretto, contattare preventivamente l'utente; in questo caso la prenotazione CUP ha valenza di prima accoglienza e presa in carico dell'utente.

La prenotazione delle prestazioni ALPI avviene a semplice richiesta, senza obbligo di preventiva prescrizione medica.

Articolo 22

Gestione dei proventi

Tutte le somme derivanti da corrispettivi relativi alle prestazioni previste dal presente regolamento sono riscosse dalla AV sotto la propria responsabilità, attraverso la propria organizzazione, con modalità tali da garantirne la tracciabilità e rendere agevole all'utenza il pagamento.

Il pagamento delle prestazioni deve avvenire, di norma, prima dell'effettuazione della prestazione.

L'A.V. mette a disposizione il servizio di riscossione nelle sedi in cui è stata autorizzata l'ALPI.

È fatto assoluto divieto ai professionisti di riscuotere direttamente o anche di intermediare il versamento dei corrispettivi relativi alle prestazioni da loro erogate. Non è consentita la esecuzione di prestazioni rese a titolo gratuito; tuttavia, eccezionalmente, qualora ricorrano motivazioni di carattere deontologico, il sanitario, previa espressa dichiarazione, può erogare prestazioni che, in difetto della ricorrenza di costi specifici, possono essere rese a titolo gratuito nel numero massimo di tre per anno.

Articolo 23

Informazioni all'utenza

Per una corretta e trasparente gestione dell'ALPI, per garantire la tutela dei diritti degli utenti del SSN e per consentire l'attuazione del principio della libera scelta da parte del cittadino, l'Area Vasta attiva un efficace sistema di informazione ai cittadini in ordine a tutte le prestazioni (sia quelle garantite dal S.S.N. sia quelle erogate in regime di libera professione) con esplicitazione di tutte le modalità di fruizione nonché con evidenza, all'interno della tariffa, della componente relativa all'onorario del professionista rispetto agli altri costi aziendali comprensivi di quelli contrattuali.

Articolo 24

Copertura Assicurativa

L'Area Vasta si conforma alle direttive aziendali vigenti in materia secondo le disposizioni pro-tempore emanate dalla Direzione Generale.

Articolo 25

Funzioni di verifica, controllo e sanzioni

Le funzioni di verifica e controllo in tema di ALPI sono assicurate, per gradi e settori di responsabilità, dai ruoli ed organismi sotto indicati.

DIRETTORI DI UOC, DIRETTORI DI DIPARTIMENTO, DIRETTORI DI MACROSTRUTTURA, DIRIGENTI PROFESSIONI SANITARIE.

Essi sono chiamati a svolgere le rispettive competenze di vigilanza e controllo al pari ed in uno con l'attività istituzionale, con riferimento al personale ad essi subordinato o comunque afferente ed alle risorse (strutturali, tecnologiche, materiali, ecc) avute in affidamento nella struttura di appartenenza; in particolare per quanto riguarda: gli ambulatori, le apparecchiature ed i materiali utilizzati, il personale di supporto, gli orari effettuati e le prestazioni erogate in relazione alle autorizzazioni rilasciate.

I direttori di UOC, di Dipartimento o di Macrostruttura ed i Dirigenti Professioni Sanitarie, fermi restando tutti i loro compiti e doveri in materia disciplinare, sono tenuti a segnalare alla Direzione di AV tutte le eventuali inadempienze, in relazione all'esercizio dell'ALPI, da parte del personale ad essi subordinato o comunque afferente.

COMMISSIONE PARITETICA DI VERIFICA

L'organismo paritetico di verifica del corretto ed equilibrato rapporto tra attività istituzionale e attività libero professionale, di cui agli artt. 54, commi 6 dei CC.CC.NN.LL. delle aree dirigenziali, stipulati l'8.06.2000 e all'art. 5, comma 2, lett. h) del D.P.C.M. 27.03.2000 (Commissione Paritetica) e di svolgimento delle altre funzioni di propria competenza è costituito dalla AV in forma paritetica ed è composto da:

- rappresentanti della AV di cui uno con funzione di Presidente designati dal Direttore di AV;
- rappresentanti designati dalle OO.SS di categoria (dirigenza medico-veterinaria-sanitaria) in pari numero rispetto ai componenti di nomina aziendale.

Sono compiti della Commissione tra l'altro:

- controllo e valutazione dei dati relativi all'attività libero professionale intramuraria e dei suoi effetti sull'organizzazione complessiva, con particolare riguardo al controllo del rispetto dei volumi di attività libero

professionale concordati con i singoli dirigenti e con le équipe, che comunque non possono superare i volumi di attività istituzionale assicurati;

- segnalazione al Direttore di A.V. dei casi emergenti in cui si manifestino variazioni quali-quantitative ingiustificate tra le prestazioni istituzionali e quelle rese in libera professione intramuraria;
- proposta al Direttore di A.V. dei provvedimenti migliorativi o modificativi dell'organizzazione della libera professione intramuraria e del suo regolamento;
- proposta al Direttore di A.V. in merito all'irrogazione di eventuali atti sanzionatori nei confronti dei dirigenti sanitari in caso di insorgenza di conflitto di interessi o di forme di concorrenza sleale verificatesi nell'esercizio della libera professione.

La commissione viene convocata almeno ogni sei mesi e ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità.

Le sedute della commissione sono valide qualora si registri la presenza di almeno la metà dei componenti. Delle sedute sono redatti appositi resoconti; essa per assolvere ai propri compiti si avvale del supporto di qualsiasi struttura organizzativa dell'azienda, ritenuta necessaria, che ha l'obbligo di collaborarvi ed ha accesso a tutti gli atti interessati alle verifiche.

NUCLEO ISPETTIVO

Il Nucleo Ispettivo svolge i compiti assegnatigli dalla legge e dal proprio regolamento di AV. In tema di ALPI il Servizio Ispettivo si attiva anche su indicazione del Direttore di AV, in relazione a fatti o situazioni segnalate dalla Commissione Paritetica o comunque d'ufficio.

DIRETTORE DI AREA VASTA

Al Direttore di AV competono tutti i poteri di rilascio, revisione, sospensione, variazione e revoca delle autorizzazioni ALPI rilasciate, in relazione a fatti e situazioni che seguono, sia su iniziativa propria che a seguito delle segnalazioni della Commissione Paritetica e/o del Nucleo Ispettivo e/o di terzi:

- casi di sopravvenuta incompatibilità con il corretto assolvimento dei compiti di istituto,
- accertamento della violazione degli obblighi connessi all'esclusività del rapporto
- l'insorgenza di eventuali conflitti di interessi
- situazioni che implichino forme di concorrenza sleale,
- mancato rispetto dei volumi e delle condizioni di produzione negoziate all'interno del processo di budget e/o comunque applicabili;
- reiterate ed accertate situazioni di violazione del presente regolamento.

Nello svolgimento dei propri compiti il Direttore di AV può avvalersi del parere del Collegio di Direzione e/o anche del parere di altri organismi/soggetti aziendali.

Fatto salvo quanto previsto in tema di responsabilità penale, disciplinare, contabile e civile dal vigente ordinamento giuridico, la violazione delle norme regolamentari aziendali è fonte di responsabilità amministrativa e costituisce grave inosservanza delle direttive impartite sanzionabile ai sensi dell'art. 36 del C.C.N.L. 05.12.1996 Area dirigenza medica e veterinaria e 35 del C.C.N.L. Area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa, con possibile risoluzione del rapporto di lavoro con o senza preavviso.

PROCEDURA SPECIFICA DI VERIFICA CONGRUENZA E COMPATIBILITÀ DEGLI ORARI DEDICATI ALL'ALPI.

La rilevazione dell'orario dedicato all'ALPI, per i professionisti autorizzati e per il personale di supporto diretto, avviene per fini di tracciabilità delle attività, di verifica e controllo; essa quindi non ha rilievo e correlazione diretta ed automatica con la liquidazione dei proventi e con i tempi medi utilizzati per la costruzione della tariffa e la programmazione delle agende.

La violazione della disciplina normativa, contrattuale, aziendale o regolamentare in materia di svolgimento della libera professione intramuraria può comportare l'applicazione di una o più misure sanzionatorie nel rispetto del principio del contraddittorio, di gradualità e di quello di proporzionalità; l'applicazione della sanzione avviene con atto del Direttore di Area Vasta che la applica su segnalazione o d'ufficio.

La tipologia dei comportamenti contrari alle regole di svolgimento della libera-professione intramuraria è ricavata dai precetti vigenti in materia.

La valutazione di gravità (e simmetricamente di tenuità) delle condotte commissive od omissive è apprezzata in relazione al rango del parametro normativo violato, all'importanza del bene tutelato dalla prescrizione violata, al carattere doloso o meno dell'infrazione, alla occasionalità o meno del comportamento, al pregiudizio recato all'Amministrazione e/o ai pazienti, al ruolo del soggetto nell'organizzazione aziendale, all'eventuale concorso di più operatori nell'infrazione, alla significativa (o meno) configurabilità di ulteriori tipologie di responsabilità pur se non perseguite nelle competenti sedi.

Ferme le più severe conseguenze previste dalla normativa applicabile, le sanzioni possono consistere, anche cumulativamente ove compatibili, in una penalizzazione pecuniaria adeguata all'infrazione, in una limitazione oggettiva dell'ALPI, in una sospensione dell'ALPI sino ad un anno, in una interruzione dell'ALPI con divieto di ripristino per un periodo da uno a cinque anni.

Restano ferme le altre eventuali responsabilità di natura civile, penale, amministrativa, contabile, erariale, disciplinare comunque ricorrenti.

Articolo 25

Norma finale

Il presente regolamento quanto alla sua valenza normativa si applica dal primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della determina di approvazione; tutte le parti per le quali sono necessari adempimenti tecnici e/o nuove misure organizzative saranno attuate nei tempi tecnici necessari, sulla base delle competenze sopra individuate.

Articolo 26

Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alla normativa prevista in materia dai contratti collettivi nazionali di lavoro della dirigenza di riferimento, ed alle norme di ogni rango/fonte in materia vigenti e/o che interverranno successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento; continuano comunque ad applicarsi alla materia le disposizioni in essere presso l'A.V. alla data di approvazione del presente atto che non risultino specificamente richiamate e/o confliggenti rispetto al testo del documento.

RIFERIMENTI NORMATIVI (salve s.m.i.) :

Decreto del Ministero della Sanità 28.02.1997 "Attività libero professionale e incompatibilità del personale della dirigenza sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale" e la nota al esso collegata n. 900 del 24 aprile 1997 a firma del Ministro della Sanità;

Legge 23.12.1999 n. 488, art. 28 comma 5;

Atto di indirizzo e coordinamento, D.P.C.M. del 27.03.2000 pubblicato nella G.U. n. 121 del 26.05.2000;

CC.NN.LL. delle Dirigenze Aree III-IV siglati in data 08.06.2000 e 03.11.2005;

Decreto Legislativo n. 254 del 28.07.2000 pubblicato sulla G.U. n. 213 del 12.09.2000;

Deliberazione della Giunta Regione Marche n. 1812 del 06.09.2000;

Decreto Legge 29 marzo 2004, n. 81 art.2 septies, comma 1 conv. in Legge 26 maggio 2004, n. 138;

Circolare n. 4/E del 28 gennaio 2005 della Direzione Centrale dell'Agenzia delle Entrate;

Deliberazione della Giunta Regione Marche n. 897 del 18.07.2005;

Legge 3 agosto 2007, n. 120;

D.L. 13 agosto 2011, n. 138 art. 2, comma 2-bis, convertito nella Legge 14 settembre 2011, n. 148;

Decreto Legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito nella Legge 08 novembre 2012 n.189 "Disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria" Decreto Ministero della Salute del 21.02.2013 "Modalità tecniche per la realizzazione della infrastruttura di rete per il supporto all'organizzazione dell'Attività libero-professionale intramuraria, ai sensi dell'art.1, comma 4, lettera a-bis) della Legge 3 agosto 2007, n.120 e successive modificazioni;

Decreto Legge 26 aprile 2013, n. 43 art. 7-bis comma 3, convertito nella Legge 24 giugno 2013, n.71;

Deliberazione della Giunta Regione Marche n. 1168 del 29.07.2013;

DGRM n. 106 del 23/02/2015. Linee d'indirizzo per l'attività libero professionale intramuraria.